



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 191

IN DATA 17-12-2025

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6-SALUTE
COMPONENTE M6C2. - RIPROGRAMMAZIONE FONTE FINANZIARIA SU INTERVENTI "VERSO
UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" EX PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) AL
PNRR SANITÀ.**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOMENICO ANTONIO COLASURDO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA DEL SSR

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che" fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/ l'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTO l'art. 2, comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO il D.Lgs n. 502/92, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", e s.m. e i., artt. 8 *quater* e seguenti;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140, relativo all'istituzione di un apposito Fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 1, commi 445 e 446, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023*", relativa all'incremento del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sullo schema di decreto delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i Progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari;

PREMESSO che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 1037 a 1350;
- il PNRR è un programma *performance based* ed è pertanto incentrato su milestone e target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle misure del PNRR, dove le milestone definiscono le fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale mentre i target rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 1 luglio 2021, n. 101, recante: "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che in ambito Salute è focalizzato sul rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono stati definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l'art. 12 comma 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recita "*In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna intermedi al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che indica la ripartizione delle risorse del PNRR, il numero di strutture/attrezzature da realizzare o da implementare (target regionale) e l'importo complessivamente destinato al singolo intervento;

CONSIDERATO che la Missione 6 del PNRR consta di due componenti:

- C1) Rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale, con interventi per 7 miliardi, per potenziare le strutture e i presidi per la sanità territoriale, dare un maggiore impulso all'assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e a una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;
- C2) Innovazione e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, con un fondo di quasi 9 miliardi invece destinato al rinnovamento delle strutture tecnologiche esistenti, al completamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e a un migliore monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi, con risorse anche destinate alla ricerca scientifica e al trasferimento di competenze, tecnologie e capitale umano all'interno del SSN;

DATO ATTO che nell'ambito dell'Investimento Missione 6, component 2 - 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile", finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09 marzo 2022, ha assegnato alla regione Molise un importo pari a € 8.877.549,42, per la realizzazione di n. 1 intervento, ricompreso nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto tra la regione e il Ministero della salute in data 31 maggio 2022;

DATO ATTO altresì che le risorse previste per l'investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al Decreto MEF del 15 luglio 2021, le risorse assegnate alla Regione Molise sono state ripartite, come da Cronoprogramma finanziario evidenziato nella tabella seguente;

Importi da DM 20 gennaio 2022	Cronoprogramma finanziario					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	17%	27%	21%	17%	10%	8%
8.877.549,42 €	1.530.611,97 €	1.530.611,97 €	1.530.611,97 €	1.530.611,97 €	1.530.611,97 €	1.530.611,97 €

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise n. 7 del 22/02/2022 "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Salute Componente M6C2.- Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale - M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico e Digitale – Investimento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Provvedimenti" con il quale è stato approvato il Piano degli interventi, allegato allo stesso Decreto, riguardanti gli interventi per la sicurezza sismica del P.O. San Timoteo di Termoli, per gli importi rispettivamente di € 8.877.549,42 (PNC) e € 3.911.332,46 (PNRR);

VISTO il "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Programma Operativo Regionale e Action Plan" approvato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise n. 25 del 26/05/2022;

VISTO il "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)" (CIS) sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Molise, e sancito in data 31/05/2022;

EVIDENZIATO che al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, il Ministero della Salute, quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestatato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n.77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n.6;

VISTO il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione di interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra il Commissario ad Acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise e l'Azienda Sanitaria A.S.RE.M. della stessa regione, sancito in data 29/07/2022;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, con il quale sono state assegnate risorse aggiuntive, rispetto a quanto previsto nel "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute. Programma Operativo Regionale e Action Plan" e nel "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.)" (CIS), quali quelle del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, individuate all'Allegato 1 parte integrante dello stesso Decreto;

DATO ATTO che la spesa complessiva, pari ad € 10.244.691,90, trova copertura per la quota pari a € 8.877.549,42 nei finanziamenti degli investimenti di cui al "Piano Nazionale Complementare.", e per la quota pari a € 1.367.142,48 nelle risorse aggiuntive, quali Fondo per le Opere Indifferibili (FOI), assegnate con Decreto del Ministero

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022, come da tabella seguente:

INTERVENTO	CUP	IMPORTO RISORSE AGGIUNTIVE	IMPORTO TOTALE AGGIORNATO
OSPEDALE SICURO DI TERMOLI (PNRR)	C36G22001820006	€ 602.345,04	€ 4.513.677,04
OSPEDALE SICURO DI TERMOLI (PNC)	C36G22001830006	€ 1.367.142,48	€ 10.244.691,90

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 13 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 2024, n. 56, al primo capoverso, ha disposto che: *“Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.”*;
- l'art. 12, comma 5 del medesimo decreto legge ha stabilito che: *“Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio”*.

VISTA la nota dell'Ufficio 7 del Ministero della Salute prot. n. 23135-DGPROGS-MDS-P del 31/10/2024 con la quale vengono chiarite le modalità di ammissione a finanziamento ed erogazione delle risorse degli interventi ricompresi nell'investimento E.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” ex Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) e posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

RISCONTRATO quindi che le risorse statali dell'investimento E.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” ex PNC, pari a € 8.877.549,42, sono poste a carico della linea di investimento “Programma straordinario di investimenti Art. 20 Legge 67 / 1988” con la seguente assegnazione:

- € 8.877.549,42, quota parte delle risorse di cui alla delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52;

CONSIDERATO che in linea con quanto stabilito con la suddetta nota prot. n. 23135-DGPROGS-MDS-P del 31/10/2024, al fine della richiesta di ammissione a finanziamento degli interventi, è necessario che la Regione Molise approvi, con apposito atto, il Programma degli interventi E.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” ex PNC, finanziato con risorse ex art. 20 L. 67/88, identificando gli interventi col codice CUP e i rispettivi piani finanziari;

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

PRESO ATTO che è obbligo della Regione garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, come precisato dalla circolare del MEF n. 33/2021 e n. 13/2024, che recita: *“il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.”*;

DATO ATTO che l'ASREM con Deliberazione del Direttore Generale n. 1383 del 23/10/2025 ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *“Verso un ospedale sicuro e sostenibile” – Ospedale sicuro di Termoli (CB) - CUP: C36G22001830006 (PNC)*, per l'importo di € 10.244.691,90 con la seguente copertura finanziaria:

- € 8.877.549,42 a valere sulle disponibilità dell'Art. 20 legge 67/88 della Regione Molise;
- € 1.367.142,48 a valere sul Fondo per le Opere Indifferibili (FOI), assegnate con Decreto del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022;

SPECIFICATO che la rendicontazione e il monitoraggio delle diverse linee di finanziamento che concorrono alla copertura dei fabbisogni complessivi degli interventi, come sopra ripartiti, saranno tenute su contabilità separate e articolate secondo distinti quadri economici;

RIELABORATO il nuovo programma regionale di investimento E.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" ex PNC, finanziato tra l'altro anche con risorse art. 20 Legge n.67/1988, articolato come di seguito:

Azienda	Comune	Titolo intervento	CUP	Assegnazione Definitiva FOI 2022 DM RGS n. 160 del 18/11/2022	Fondi art. 20 L. 67/88	NUOVO IMPORTO INTERVENTO
A.S.Re.M.	Termoli (CB)	Ospedale Sicuro di Termoli (PNC)	C36G22001830006	€ 1.367.142,48	€ 8.877.549,42	€ 10.244.691,90

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento:

- all'A.S.Re.M.;
- al Ministero della Salute, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i seguiti di competenza e al fine di attivare le procedure per la richiesta di ammissione a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare 28 febbraio 2008 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale, rispondendo all'obiettivo di cui al punto "i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale" della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

1. di approvare il nuovo programma regionale di investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" ex PNC, finanziato, tra l'altro, anche con risorse art. 20 L. n.67/1988 destinate alla sanità, articolato come di seguito:

Azienda	Comune	Titolo intervento	CUP	Assegnazione Definitiva FOI 2022 DM RGS n. 160 del 18/11/2022	Fondi art. 20 L. 67/88	NUOVO IMPORTO INTERVENTO
A.S.Re.M.	Termoli (CB)	Ospedale Sicuro di Termoli (PNC)	C36G22001830006	€ 1.367.142,48	€ 8.877.549,42	€ 10.244.691,90

Articolo 2

1. è garantito il rispetto del divieto del doppio finanziamento di fondi europei sullo stesso intervento, ai sensi delle Circolari del MEF n. 33/2021 e n. 13/2024.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i seguiti di competenza e al fine di attivare le procedure per la richiesta di ammissione a finanziamento nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare 28 febbraio 2008 e ss.mm.ii. e all'ASREM.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

